



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 21/12/2017



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



Indice del Regolamento

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 4 Museruole e guinzagli
- Art. 5 Aree riservate
- Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 7 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 8 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 9 Detenzione cani da guardia
- Art. 10 Particolari situazioni
- Art. 11 Tutela dell'aggressività esaltata dei cani
- Art. 12 Normativa di rinvio
- Art. 13 Norme di chiusura
- Art. 14 Norme transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta le norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è inoltre finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Quincinetto.

Articolo 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Articolo 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.

Sono esenti dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



Articolo 4

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie o per l'attività venatoria dovendosi comunque in questi casi da parte del cacciatore o pastore poter in qualunque momento controllare i movimenti del cane;
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve essere maggiorenne se accompagnante un cane di razza o incrocio inclusi nell'elenco allegato all'ordinanza 03/10/2005 del Ministero della Salute.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 300,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 300,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 5

Aree riservate

1. Il Comune può istituire "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



2. Dette aree di proprietà comunale devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle “aree di sgambamento dei cani” gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall’art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 ad €. 300,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 300,00.

Articolo 6

Tutela del patrimonio pubblico

1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi prodotti dagli animali, in modo da preservare l’igiene del luogo; tale regola non si applica ai cani per guida dei non vedenti e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 300,00 fatta salva l’eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 7

Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati

1. E’ vietato detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall’urina.
2. E’ vietato detenere i cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di un’area completamente delimitata con idonea e resistente recinzione, cancellata, muro di cinta o altro idoneo



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



manufatto, sia nelle parti confinanti con strade pubbliche che in quelle confinanti con proprietà private.

4. La rete e/o la cancellata devono essere realizzate e mantenute in buono stato al fine di evitare che l'animale possa scavalcarle, e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 6.
6. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00.

Articolo 8

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura degli operatori della struttura convenzionata per il servizio di cattura, mantenimento e gestione dei cani randagi e dopo essere condotti



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



presso la struttura stessa sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.

2. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini agli uffici comunali per la cattura degli stessi.

Articolo 9

Detenzione cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico e purché sia garantita la sicurezza tramite idonea recinzione
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello che avverta della presenza del cane al loro interno.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento

Articolo 10

Situazioni particolari

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso - nei modi consentiti al comma 2 del presente articolo - a tutti gli esercizi pubblici, locali aperti al pubblico e pubblici uffici situati nel Comune di Quincinetto, salvo quelli per cui è previsto il divieto da specifiche leggi e regolamenti e ***fatte salve per i bar, i ristoranti e i negozi di generi alimentari diverse indicazioni scaturenti da motivazioni igienico-sanitarie o altri motivi attinenti all'organizzazione interna del lavoro e/o alla corretta erogazione del servizio alla clientela comunicate al pubblico dal Responsabile della struttura tramite l'esposizione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione al Comune di Quincinetto che ne prende atto con la registrazione al protocollo generale.***
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali nei locali di cui al comma 1 dovranno farlo usando il sia guinzaglio (di misura non superiore a m. 1,5) che la museruola avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.
3. E' vietato l'ingresso dei cani nei luoghi di ricovero e cura, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici.
4. Il Sindaco con ordinanza motivata, può vietare in modo permanente o solo temporaneo il transito ai cani in determinate aree segnalate con idonea cartellonistica.
5. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani chiusi nei bauli delle auto o lasciarli all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



6. E' vietato condurre il cane al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a 2 o a 4 ruote a motore.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 300,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00.

Articolo 11

Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005, in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00;

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata ordinanza ministeriale soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= ad euro 500,00=.

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 5, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 9 sono aumentate di €. 50,00 nel minimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza Ministeriale prevista dal comma 1.

Articolo 12

Normativa di rinvio



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge n. 689/1981, incluso l'art. 16 che consente il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005, dal Codice Civile e da quello Penale.

Articolo 13

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 3 giorni dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, agli uffici comunali.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (articolo 672 del Codice Penale, attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Articolo 14

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, coloro che alla data di approvazione del presente regolamento, risultano essere proprietari e/o detentori di cani in cortili o



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/757496 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



giardini o altre aree private all'aperto, possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che alla data di approvazione del presente regolamento risultano proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 11 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Articolo 15 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Quincinetto.